

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
Docente Associato
nell'Università di Catania

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
Avv. Alessia Giglio
Avv. Antonio Maria Basile
Avv. Graziella Cavallaro
Avv. Giuseppe Giunta
Avv. Valentina Milazzo
Avv. Andrea M. Bonaccorso
Avv. Gaetano Giuliano Bertone
Avv. Elisa Landi
D.ssa Giuliana Fiore
Dott. Enrico Canzonieri
D.ssa M. Claudia Fisichella
Dott. Veriano Malvasi
D.ssa Federica Distefano
D.ssa Giulia Leo

Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Sandra Salanitro
D.ssa Isabella Bozhkov
D.ssa Stefania Corello
Dott. Daniele Curciullo
D.ssa Daniela Di Fazio
Dott. Salvatore Caramazza
D.ssa Valentina Salvia
D.ssa Lorenza Grillo

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Pietro Imbesi
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone
D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna
Ing. Marco Portosalvo

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo
D.ssa Selena Pappalardo
Gionata La Magna

OGGETTO: Comunicazione spese mediche

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che sono state pubblicate sul sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (STS) le procedure in capo a medici e odontoiatri per **adempiere alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie, per la predisposizione del mod. 730 precompilato da parte dell' Agenzia delle Entrate.***

Premessa

Come noto, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente/pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15 aprile di ciascun anno.

A tal fine, l'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che le informazioni concernenti le spese sanitarie sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS). Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, l'Agenzia può utilizzare anche i dati derivanti dalla lettura dei codici a barre delle ricette mediche.

Con il D.M. 31.7.2015 sono state definite le modalità (telematiche) di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e con il Provvedimento 31.7.2015 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo di detti dati nonché la possibilità per il contribuente di opporsi alla comunicazione di tali dati.

Sul sito Internet "Progetto Tessera Sanitaria", sono state pubblicate le "procedure in capo a medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa", che per il 2015 va effettuata entro il 31.1.2016.

Floresta Longo e Associati

Via De Caro, 104 - 95126 Catania - Tel +39 095 7122020 - Fax +39 095 495320
Viale Liegi, 58 - 00198 Roma - Tel +39 06 4551194 - Fax +39 06 45543889
www.fla.it - fla@fla.it - P.Iva: 04768030878

A titolo esemplificativo i medici e odontoiatri, farmacie, laboratori di analisi e altre strutture sanitarie devono comunicare i dati relativi alle seguenti prestazioni:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche;
- altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da comunicare sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura);
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

La tipologia di spesa dovrà essere indicata in base ad una apposita codifica prevista dal software di gestione dell'adempimento.

E' prevista una sanzione di 100,00 Euro per ogni comunicazione omessa, fino ad un massimo di 50.000,00 Euro. Si avverte, tuttavia, che è pendente un ricorso al TAR da parte delle Associazioni di categoria tendente ad evitare questo obbligo costituente un doppio dello Spesometro.

Sistema tessere sanitaria

I medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l'invio dei dati delle spese che saranno utilizzati per la predisposizione del mod. 730 precompilato.

I medici e odontoiatri iscritti all'Ordine dei Medici (OdM), non ancora in possesso di tali credenziali, possono ottenerle:

- recandosi alla competente sede provinciale dell'Ordine dei Medici;
- accedendo al sito Internet www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS;

- registrandosi al sito con una specifica procedura di riconoscimento basata su una serie di controlli (iscrizione all'OdM, verifica dei dati della tessera sanitaria e dell'indirizzo PEC). In tal caso credenziali e chiavi di accesso per accedere al STS sono inviate all'interessato via PEC.

In fase di primo accesso all'area riservata "Accesso con credenziali", utilizzando il proprio codice identificativo (codice fiscale) e una password, è necessario seguire una serie di passaggi per generare una nuova password.

Invio dei dati

Per la trasmissione dei dati in esame (individuati dal citato DM 31.7.2015) i medici/odontoiatri possono utilizzare:

- l'apposita applicazione web disponibile sul citato sito Internet per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa. In tal caso va utilizzata la funzione "Gestione del documento di spesa" con la quale, oltre a poter inserire la ricevuta/fattura recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal contribuente, è possibile visualizzare i documenti precedentemente inseriti, modificarli o cancellarli;
- il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite, in modalità:
 - ↘ "sincrono" di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale);
 - ↘ "asincrono" di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.

Per ogni trasmissione (singolo documento ovvero file contenente più documenti) il sistema rilascia:

- un numero di protocollo che attesta l'avvenuto invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione;
- una ricevuta nella quale sono riepilogati i dati comunicati con il relativo esito. In particolare in detta ricevuta saranno indicati lo "stato" del file inviato (in corso di elaborazione, elaborato correttamente, elaborato con errori, scartato in fase di elaborazione/accoglienza) nonché gli eventuali errori riscontrati. In merito alle segnalazioni di errore si evidenzia che sono previste 2 tipologie di errore:
 - ✓ "E" → errore che comporta lo scarto del file/documento fiscale;
 - ✓ "W" → errore che non comporta lo scarto del documento fiscale.

Ad ogni errore è poi associato uno specifico codice che può essere numerico di 3 cifre ovvero alfanumerico di 4 caratteri.

Invio tramite soggetto terzo delegato

Come precisato dal MEF nel citato Decreto, l'invio dei dati può essere effettuato dal medico/odontoiatra direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria/soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF.

In particolare, in caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra deve accedere alla propria area riservata del STS attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all'invio utilizzando la funzione "Gestione deleghe".

Verificata l'idoneità del soggetto indicato (validità abilitazione ad Entratel e correttezza indirizzo PEC), il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.

Quest'ultimo è quindi tenuto ad inviare alla RGS, tramite PEC e firma digitale, la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo.

Si rammenta che anche in caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra rimane responsabile dei dati trasmessi.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse